

CAMERA DEI DEPUTATI N. 589

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TATARELLA, PAZZAGLIA, BAGHINO, MICELI, LO PORTO,
FINI, FORNER**

Presentata il 4 ottobre 1983

Assunzione da parte dello Stato degli oneri a carico degli enti locali in applicazione alla legge 24 maggio 1970, n. 336, e seguenti, in merito alla concessione di benefici agli ex combattenti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge trae motivo dalla sentenza n. 92, dell'8 giugno 1981, della Corte costituzionale, che ha deciso, contestualmente, su sedici ordinanze di rinvio riunendole in un unico giudizio per identità di materia.

Tutte le ordinanze avevano dedotto, davanti la Corte, l'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, in quanto accollava ad enti diversi dallo Stato, l'onere finanziario del pagamento delle liquidazioni e degli altri benefici agli ex combattenti e categorie equiparate, in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, ma senza indicare con quali mezzi i singoli enti dovevano farvi fronte.

La Corte costituzionale, accogliendo le tesi sostenute dagli enti interessati, ha di-

chiarato « l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, nella parte in cui non indica con quali mezzi i comuni, le aziende municipalizzate e relativi consorzi, faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico ».

La sentenza della Corte è ineccepibile sul piano giuridico ma, *summa lex summa iniuria*, sul piano pratico ha determinato delle situazioni quantomeno aberranti: ex combattenti che avendo tutti i titoli per acquisire i benefici della legge 24 maggio 1970, n. 336, e che avevano fatto regolare domanda sulla base di un preciso disposto di legge, oggi vedono posta nel nulla la loro legittima aspettativa se non anche un loro diritto, in quanto i comuni e gli altri enti si rifiutano — e dal loro punto di vista giustamente — di pagare le liqui-

dazioni e di corrispondere gli altri benefici. Al limite di questa sconcertante situazione i comuni potrebbero chiedere e pretendere la restituzione di quanto hanno già corrisposto ad altri dipendenti ex combattenti.

Per di più la Corte dei conti - Sezione del controllo - con deliberazione n. 1222, emessa nell'adunanza del 28 gennaio 1982, ha affermato, in relazione alla citata sentenza della Corte costituzionale, che: « fino a quando non sarà emanata apposita legge di copertura, gli enti datori di lavoro, non potendo per difetto di copertura far fronte agli oneri conseguenti, non sono legittimati ad attribuire i benefici combattentistici, cosicché le delibere concessive eventualmente adottate sono sotto tale profilo illegittime ».

Da questa impostazione che abbiamo dato al problema sul piano dello stretto diritto, appare chiaro che in nessun modo i comuni e gli altri enti locali, sia pure con le più abili manipolazioni contabili e tecniche, possono ancora provvedere in favore degli ex combattenti, vista soprattutto la deliberazione stringatamente dichiarativa della Corte dei conti.

Da qui la ragione di questa proposta di legge, sulla base dello stesso invito opportunamente formulato dalla Corte dei conti. La necessità della sua presentazione è avallata dall'intervento, nella VIII legislatura, del sottosegretario di Stato per il tesoro, onorevole Pisanu, nel corso dell'esame di alcune interrogazioni presentate su questa materia, e discusse dalla commissione finanze e tesoro della Camera, nella seduta dell'8 giugno 1982.

Il sottosegretario Pisanu, rispondendo agli interroganti, ha parlato di tutto in modo problematico, ma non ha indicato alcuna soluzione e tanto meno quella di una possibile presentazione di un disegno di legge da parte del Governo. Ma, ha fatto intendere che esisterebbe già una copertura della spesa da parte dello Stato, dicendo che: « Per quanto riguarda gli anni 1978 e successivi, il pareggio dei bilanci comunali e provinciali è stato sem-

pre assicurato da trasferimenti a carico del bilancio statale: trasferimenti nel cui ammontare, per espresse disposizioni di legge, ha trovato considerazione l'intera spesa di personale comunque a carico dei bilanci degli enti locali, ivi compresa pertanto anche quella in questione. Un ulteriore intervento dello Stato si configurerebbe quindi, come una duplicazione di finanziamento di una spesa che ha già trovato la sua copertura nei numerosi provvedimenti legislativi che si sono succeduti dal 1978 in poi ».

Tesi estremamente opinabile perché, se così fosse, sia la Corte costituzionale e, quindi, la Corte dei conti sarebbero tutt'e due incorse in un errore marchiano. Il che ci sembra tanto poco probabile.

Mentre lasciamo gli altri a discettare sul fatto se esista o meno una copertura della spesa a noi interessa la situazione di quanti, mentre erano certi di ricevere le liquidazioni disposte dal Governo, si sono visti esclusi da ogni beneficio, creando talvolta delle situazioni altamente pregiudizievoli sia individualmente sia collettivamente.

Non possiamo non pensare a quali discriminazioni assurde abbia portato la legge 24 maggio 1970, n. 336, fra i combattenti che intendeva beneficiare. Ha escluso quanti erano cessati dal servizio prima del 7 marzo 1968; ha escluso tutti i dipendenti del settore privato; ora - se non vi si provvede - sono rimasti esclusi i dipendenti degli enti locali, delle aziende municipalizzate e loro consorzi.

Di queste assurde esclusioni il MSI-DN si è fatto già carico con altra sua proposta di legge in quanto i benefici, se vanno effettivamente concessi a chi ha combattuto, non possono né devono essere discriminanti in alcun modo, né gli uni esser considerati figli e gli altri figliastri.

Onorevoli colleghi, di fronte alle esitazioni del Governo, presentiamo questa proposta di legge per superare il prima possibile una situazione assolutamente anomala e chiediamo pertanto il consenso del vostro voto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, è sostituito dal seguente:

« L'onere finanziario derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale indicato dall'articolo 4 della legge stessa, è a carico dello Stato ».

ART. 2.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, nell'ammontare di lire 10 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6858 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.